

# **ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

*A cura di:*

*Maria Rosaria Ascione*

*Giovanna Recchia*

## **PREMESSA**

Gli statuti regionali, in relazione alla materia dell'ordinamento amministrativo, oggetto di disamina, si distinguono notevolmente per la diversa scelta di fondo operata in ordine al *modus legiferandi*, alcuni (es. Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e, in parte, Abruzzo e Toscana) caratterizzandosi per il carattere puntuale ed analitico della relativa disciplina, altri (es. Calabria, Campania, Liguria, Marche, Puglia e Umbria) per la essenzialità e generalità dei principi posti di cui si demanda, evidentemente, la necessaria specificazione, oltre che l'attuazione, alle leggi regionali nonché, per quanto attiene agli aspetti procedurali, ai regolamenti. Nel primo caso la scelta è orientata a indirizzare in maniera stringente il futuro legislatore regionale, recependo compiutamente negli statuti, il cui ambito di disciplina ricomprende strettamente "i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione", gli aspetti essenziali della complessa normativa statale di principio prodotta a partire dai primi anni novanta. Nel secondo caso è prevalsa l'esigenza di evitare che la rigidità delle norme statutarie ostacoli i necessari adattamenti in questa fase incerta di trasformazioni dell'ordinamento della Repubblica e di consentire, nel contempo, una lettura più immediatamente percepibile da parte dei cittadini-utenti, evitando tecnicismi giuridici.

## **1 PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE**

### **1.1 PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

E' interessante, sottolineare, preliminarmente, il ruolo prioritario che viene riconosciuto in tutti gli statuti all'informazione, alla pubblicità e alla trasparenza, quali presupposti fondamentali per garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle istituzioni e delle formazioni sociali all'attività amministrativa dell'ente. In particolare, l'informazione viene in rilievo nella sua duplice valenza, di diritto del cittadino e di strumento dell'amministrazione per rilevare le esigenze e le aspirazioni delle comunità territoriali nella loro completa dimensione. E' proprio questo approccio dal basso che consente alla p.a. di avere il polso del contesto sociale e di effettuare la c.d. *analisi di impatto della regolamentazione (AIR)* che costituisce la base essenziale per un'efficace normazione effettivamente rispondente ai bisogni reali. A tal proposito assume rilievo la previsione, contenuta nello statuto della Toscana della possibilità per la Regione di avvalersi ai fini della raccolta e dell'elaborazione dei dati e delle informazioni, di appositi *organismi autonomi a partecipazione regionale*.

Il diritto-dovere di informazione è riferito non solo agli atti per i quali è obbligatoria la pubblicazione, ovvero a quelli più importanti per la vita dell'ente, ma in generale all'attività amministrativa che assume una particolare rilevanza esterna. Gli strumenti informativi contemplati, in relazione alla loro idoneità rispetto all'obiettivo da perseguire, sono i più vari: non solo quelli tradizionali ed ufficiali, ma i mezzi più diffusi di comunicazione di massa, ivi compresa quella in via telematica. Lo statuto dell'Emilia Romagna, a tal proposito, si spinge fino ad includere espressamente, nell'ambito degli strumenti d'informazione sull'attività politica legislativa e amministrativa della Regione, gli incontri diretti degli organi regionali con residenti singoli o associati, mentre quello della Toscana rinvia alla legge regionale la determinazione di forme di pubblicità anche in ordine alla fase istruttoria relativamente ad atti di particolare interesse per la comunità. Al fine di assicurare la massima "effettività" del diritto all'informazione dei cittadini, lo statuto della Calabria prevede l'istituzione di *appositi organismi* (ulteriori rispetto alle strutture organizzative già presenti ai sensi della normativa vigente e non inseriti espressamente tra gli organismi di garanzia) per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

In relazione al procedimento amministrativo, inteso in senso stretto, tutti gli statuti regionali, ispirandosi ai principi di *buon andamento* ed *imparzialità* dell'amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, hanno recepito pienamente, quelli più specifici stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. In particolare sono stati variamente declinati i principi di legalità, di imparzialità, di responsabilità, trasparenza, di efficienza, efficacia ed economicità, nonché di semplificazione delle procedure. Appare interessante il richiamo, contenuto nello Statuto dell'Abruzzo, ai principi di derivazione comunitaria o della giurisprudenza costituzionale di *proporzionalità*, di *ragionevolezza* e di *leale collaborazione tra gli uffici*.

In relazione al principio di trasparenza e di motivazione degli atti amministrativi, vanno segnalati i commi 1 e 3 dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Toscana, i quali sono stati oggetto d'impugnativa nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso lo stesso statuto nella misura in cui prevedendo, rispettivamente, il *diritto di accesso* ai documenti amministrativi regionali senza obbligo di motivazione e l'esclusione dell'obbligo di motivazione per gli atti amministrativi meramente, esecutivi, si porrebbero in contrasto con il principio di efficienza dell'azione amministrativa, permettendo un controllo non filtrato della stessa, nonché con quello dell'effettività della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi da parte dei

controinteressati. La Corte costituzionale, con la sentenza n.372 del 2004, ha ritenuto non fondate le suddette questioni di legittimità costituzionale in quanto il diritto di accesso senza obbligo di motivazione si conforma al principio costituzionale di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ed è, altresì, coerente con il diritto comunitario, mentre ai fini della motivazione degli atti meramente esecutivi è sufficiente- secondo la prevalente giurisprudenza- il semplice richiamo, nelle premesse dell'atto, ai presupposti di fatto e alle disposizioni di legge da applicare, "la cui enunciazione rende comprensibili le ragioni dell'atto stesso".

Gli statuti della Calabria e della Campania si caratterizzano per il riferimento specifico alla "consensualità" dell'azione amministrativa e a tal proposito si configura estremamente rilevante e di notevole impatto, com'è dimostrato anche dalla relativa impugnativa governativa dinanzi alla Corte Costituzionale, la previsione, relativamente agli atti normativi e agli atti amministrativi di carattere generale, di *un'istruttoria pubblica*, contenuta nell'articolo 17 dello Statuto della regione Emilia Romagna. A tale istruttoria partecipano, oltre ai consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale e alla stessa è connesso l'obbligo di motivare il provvedimento finale con riferimento alle risultanze istruttorie. Le censure di illegittimità costituzionali relative al suddetto istituto erano basate sulla considerazione che lo stesso comporterebbe aggravii procedurali non coerenti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e che l'obbligo di motivazione violerebbe "i principi in tema di attività normativa e principalmente quello dell'irrilevanza della motivazione della norma". La Corte è stata di diverso avviso sostenendo che l'articolo impugnato ha operato l'inserimento, a livello statutario, di istituti, già sperimentati e funzionanti in alcune democrazie europee, che non espropriano dai loro poteri gli organi legislativi, né ostacolano o ritardano l'attività della pubblica amministrazione, ma mirano a migliorare e a rendere più trasparenti le procedure di raccordo con i soggetti interessati dalle diverse scelte politiche nonché ricordando che la motivazione degli atti amministrativi generali e di quelli legislativi è la regola nel diritto comunitario.

Lo Statuto della Regione Lazio fa propria l'obbligatorietà, già prevista dalla l.241/1990, della predeterminazione di criteri generali, da rendere noti ai potenziali interessati, per la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali.

Solo due regioni, Lazio e Campania, hanno posto l'attenzione sulla prevenzione e la risoluzione stragiudiziale dei conflitti tra i cittadini e l'amministrazione regionale, la prima prevedendo l'applicazione di tutti gli strumenti, previsti dalla normativa vigente, per prevenirli o risolverli in via

amministrativa, la seconda, spingendosi oltre, rinviando alla legge regionale “l’individuazione di forme di risoluzione non giurisdizionale delle controversie” non preclusive, chiaramente del diritto all’azione giudiziaria.

Di notevole rilievo, nell’ottica di *un’amministrazione di servizio* appare la previsione dell’articolo 52 dello Statuto della Puglia relativa a una sorta di “sportello unico comunale”, cui i cittadini possono rivolgersi per il disbrigo di qualsiasi pratica, a prescindere dall’amministrazione pubblica competente, da realizzare attraverso apposite intese tra Regione e Comuni.

E’ da segnalare, inoltre, l’espressa previsione contenuta dello statuto della regione Marche, ispirata al modello delle authority statali e inserita nell’ambito degli istituti regionali di garanzia, relativa a “organismi regionali indipendenti” diretti a garantire l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi resi nell’interesse generale, con sede presso il Consiglio, istituiti e disciplinati con legge regionale.

## **1.2 IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE**

Premesso che, in questa sezione è oggetto di disamina la programmazione economico-sociale e la pianificazione territoriale, con esclusione della programmazione strettamente economico-finanziaria, si evidenzia che, mentre alcuni statuti fanno riferimento agli atti di programmazione solo al fine di stabilire la competenza in ordine alla relativa adozione in capo al Consiglio regionale, altri (Abruzzo, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana ed Umbria) assumono espressamente “il metodo della programmazione” come criterio generale di ispirazione dell’intera attività regionale e quale strumento strategico per una più razionale ed efficace organizzazione della vita amministrativa dell’ente. In questi ultimi casi emerge l’orientamento ad un nuovo modo di amministrare basato su una programmazione, non ristretta al campo finanziario, bensì estesa a tutte le attività regionali, nell’obiettivo di realizzare lo sviluppo equilibrato dell’economia regionale, le riforme di struttura ed i fini sociali previsti dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi, avendo preventivamente colto le opportunità ed individuato le criticità presenti nello scenario economico sociale. Per quanto concerne l’individuazione degli strumenti è, in linea generale, demandata alle leggi regionali; limitandosi molti statuti a specificare che deve trattarsi di una programmazione economico sociale e di una pianificazione territoriale, generali e settoriali. In alcuni statuti si citano espressamente alcune tipologie di atti, quali il piano regionale di sviluppo (Puglia e Umbria) e il piano urbanistico e il documento di programmazione (Umbria). In particolare lo statuto della Regione Puglia, mentre nell’ambito dello specifico articolo dedicato alla programmazione economico-finanziaria,

sociale e territoriale regionale, individua il solo piano regionale di sviluppo oltre ai tipici strumenti di programmazione economico-finanziaria, prevede poi, nell'ambito delle funzioni del Consiglio, la determinazione con legge dei principi e degli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione è disciplinata da regolamenti. In ordine all'organo competente ad adottare gli atti della programmazione economico sociale e della pianificazione territoriale, va sottolineato che lo stesso è quasi sempre individuato, seguendo presumibilmente una linea di continuità con gli statuti previgenti, nel Consiglio regionale, con l'esclusione della sola regione Abruzzo il cui statuto attribuisce la competenza in ordine ai programmi, ai progetti e alle azioni regionali in capo alla Giunta. Lo Statuto della regione Lazio specifica, nell'articolo concernente le funzioni amministrative, che alla Giunta spetta, invece, l'adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico – sociale e della pianificazione territoriale.

Pressoché generalizzata è la previsione del concorso degli enti locali, delle forze sociali ed economiche e delle organizzazioni sindacali alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale, *anche al fine di assicurare l'apporto sinergico di risorse progettuali, organizzative e di capitali pubbliche e private* ( statuto del Lazio). Alcuni statuti (Lazio, Toscana e Marche) hanno inserito l'espresso riferimento alle procedure e modalità di *raccordo* o di *integrazione* tra la programmazione regionale e quella degli enti locali, alla coerenza con la programmazione statale nonché alla partecipazione della Regione alla formazione di quest'ultima.

## **2. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E PERSONALE**

L'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, informata ai principi di *buon andamento* e di *imparzialità* di cui all'articolo 97 della Costituzione, si basa essenzialmente sulla riforma complessiva operata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992) e successive modificazioni, poi confluito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni. I principi posti dal legislatore statale tra cui, in primis, quello relativo alla distinzione tra potere di indirizzo e controllo proprio degli organi politici e gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei dirigenti, cui il legislatore regionale nel previgente sistema costituzionale aveva dovuto necessariamente uniformarsi, sono adesso consacrati a livello statutario. A tal proposito è interessante notare come, pur essendo la determinazione dei principi fondamentali di

organizzazione e funzionamento dell'ente riservata espressamente allo Statuto, quale parte del contenuto essenziale dello stesso, vincolata al rispetto, esclusivamente, delle norme costituzionali e comunitarie, gli statuti regionali non hanno ritenuto di operare delle scelte diverse da quelle effettuate dal legislatore statale nei citati decreti legislativi.

In particolare, le fonti sull'organizzazione, con eccezione dello statuto delle Marche che fa espresso riferimento solo alla legge regionale, sono state, quasi ovunque, così individuate: legge regionale di principi, regolamenti di Giunta e di Consiglio, in relazione alle rispettive strutture, atti di organizzazione e gestione dei dirigenti. Si evidenzia che nello statuto del Lazio e della Calabria, il regolamento di organizzazione delle strutture del Consiglio è adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, organo certamente "atipico" rispetto all'esercizio della potestà regolamentare.

Pressoché generalizzato, come già evidenziato, è l'accoglimento, con norme più o meno dettagliate, del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettanti agli organi di politici e funzioni di gestione ed attuazione di competenza dei dirigenti. È interessante segnalare che solo lo statuto dell'Emilia Romagna introduce la possibilità di deroga al principio in questione laddove prevede che la competenza generale all'adozione degli atti amministrativi di attuazione e di gestione spetta alla dirigenza, in tutti i casi in cui lo Statuto o la legge regionale non dispongano diversamente.

Altresì generalizzata è la previsione dell'inquadramento del personale regionale nei due distinti ruoli organici facenti capo, rispettivamente, alla Giunta e al Consiglio.

Relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale, il rinvio, contenuto nell'articolo 62, comma 3, dello Statuto della Regione Emilia Romagna, alla "legge" e alla contrattazione collettiva, nell'ambito delle rispettive competenze è stato oggetto d'impugnativa governativa dinanzi alla Corte Costituzionale per la presunta violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, trattandosi di una disciplina attinente alla materia dell'ordinamento civile, rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. La Corte, con la citata sentenza n.379 del 2004, ha ritenuto non fondata la questione sostenendo che la norma impugnata, in mancanza dell'attributo "regionale", presente in altre parti dell'articolo, non rinvia al potere normativo della Regione e assume, pertanto un mero carattere ricognitivo dei rapporti tra legislazione e contrattazione nella disciplina del rapporto di lavoro.

Il meccanismo dello *spoil system*, introdotto, a livello statale, dall'articolo 6 della legge 15 luglio 2002 n. 145 (Disposizioni per il riordino

della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione fra pubblico e privato), con la previsione della possibilità per il primo Governo di una nuova legislatura di confermare o revocare le nomine degli organi di vertice conferite dal Governo precedente, allo scopo di assicurare la sussistenza di un rapporto tra quest'ultimo e l'apparato burocratico tale da consentire la più proficua realizzazione del programma politico, salvaguardando pur sempre i valori dell'imparzialità e del buon andamento che devono informare l'attività degli organi di vertice dell'Amministrazione - è stato espressamente previsto negli statuti della Calabria e del Lazio. Va rilevato, a tal proposito, che mentre nel primo caso, sembra avere addirittura una portata generalizzata attraverso la previsione che "tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro sessanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali" nel secondo è limitato ai soli incarichi relativi alle posizioni di particolare rilievo e responsabilità, conferiti direttamente dall'organo di direzione politica, i quali cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli stessi. Nello statuto del Lazio, inoltre, il medesimo meccanismo è stato esteso anche ai componenti degli organi istituzionali degli enti dipendenti, nominati dagli organi regionali nonché agli incarichi di direzione delle "strutture di massima dimensione" degli enti stessi conferiti dai rispettivi organi di amministrazione.

Un particolare rilievo è stato dato dallo statuto della Regione Emilia Romagna alla possibilità del conferimento di *incarichi speciali* a tempo determinato, da disciplinare con legge regionale, per lo svolgimento di specifici compiti o di attività di consulenza nell'ambito di alcune strutture di supporto agli organi politici quali Gabinetto e segreterie particolari degli stessi, articolazioni, organi e strutture dell'assemblea. Sempre con riferimento alle strutture di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica, lo statuto del Lazio prevede, invece, che i relativi incarichi di responsabilità possano essere conferiti e revocati con criterio fiduciario, fatti salvi i requisiti richiesti per la qualifica corrispondente.

Specifiche disposizioni in ordine ai *controlli interni* sull'attività amministrativa si rinvengono solo negli statuti delle Regioni Calabria, Campania e Piemonte, mentre le prime due rinviano alla legge regionale la disciplina degli strumenti e delle procedure di controllo, il Piemonte ne demanda alla stessa la sola istituzione attribuendo, invece, ad un atto - di imprecisata natura e quindi non necessariamente regolamentare- della Giunta o del Consiglio la definizione delle relative modalità di effettuazione.

Relativamente, poi, alle tipologie di controllo, lo statuto della Campania assoggetta espressamente l'attività amministrativa al solo controllo di gestione, i cui esiti, in un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa, sono resi disponibili ai destinatari della stessa, mentre la Calabria estende il



controllo alla legittimità, all'efficienza e all'efficacia dell'attività amministrativa nonché alla gestione del bilancio. Da sottolineare la sensibilità espressa dal Piemonte rispetto all'analisi *ex post* delle leggi regionali- già dimostrata con la sua adesione al progetto interregionale (Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana) "CAPIRe" a supporto delle assemblee sugli interventi e le politiche regionali – nel prevedere espressamente a livello statutario il controllo, da parte del Consiglio regionale, sull'attuazione delle leggi, ai fini della verifica dell'efficacia delle stesse in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche regionali. Qualche perplessità suscita, invece, la previsione, nell'ambito dell'articolo dedicato alla *verifica dell'efficacia delle leggi* - dopo aver già trattato dei controlli interni in quello precedente - dell'"analisi dei costi-rendimenti dell'attività amministrativa", della gestione e delle decisioni organizzative, da effettuarsi mediante strumenti e misure definite dal Consiglio regionale.

### **3. ENTI DIPENDENTI , AGENZIE E PARTECIPAZIONI REGIONALI**

Va rilevato, *in primis*, che gli statuti di alcune regioni (es. Calabria, Campania, e Puglia) pur facendo riferimento in più parti, ad enti ed aziende dipendenti dalla Regione, non hanno poi dedicato agli stessi apposite disposizioni, altri (es. Toscana e Umbria) si sono limitati a rinviarne l'istituzione e la disciplina alla legge regionale senza fissare principi o criteri direttivi, solo in pochi casi (Abruzzo, Lazio, Piemonte e altri) si rinvergono norme più o meno puntuali cui deve attenersi il futuro legislatore regionale. A tal proposito si evidenzia che lo statuto della Regione Lazio, oltre a dettare specifiche disposizioni, rinvia la determinazione di "norme generali" ad un'apposita legge regionale organica, in conformità alla quale saranno poi emanate le singole leggi istitutive degli enti o aziende dipendenti. Interessante sottolineare, poi, il diffuso riferimento ai principi di *sussidiarietà* e *proporzionalità* in conformità ai quali deve avvenire l'istituzione degli stessi, nonché la precisa indicazione, contenuta nello Statuto della Regione Abruzzo, circa la necessità di definire "azienda" l'ente pubblico di natura economica.

In ordine alle nomine regionali degli organi degli enti dipendenti si rileva, in via preliminare, che alcuni statuti (es Marche e Toscana) fanno riferimento esclusivamente agli organi di amministrazione, non menzionando altri organi tra cui, in particolare, l'organo di controllo contabile, lasciando presumere che la nomina di quest'ultimo possa essere attribuita dalla singola legge istitutiva direttamente all'organo di amministrazione dell'ente stesso. Lo Statuto del Lazio, al contrario, riferendosi genericamente agli organi "istituzionali" degli enti, detta precise norme in ordine all'organo regionale competente alle relative nomine costruite sulla falsariga della corrispondente normativa statale contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n.14 (Norme sul

controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici). Tali norme, che rappresentano una forte novità rispetto allo Statuto previgente, il quale riservava al Consiglio le nomine dei componenti degli organi di amministrazione degli enti dipendenti, pongono la competenza in ordine a tutte le nomine concernenti gli organi istituzionali degli enti stessi in capo al Presidente della Regione, con l'obbligo dell'acquisizione del parere della commissione consiliare competente, in relazione all'organo di amministrazione monocratico o al presidente di quello collegiale, e della previa comunicazione alla stessa commissione relativamente agli altri componenti dell'organo di amministrazione collegiale. Rimane, tuttavia, salva la possibilità per la singola legge istitutiva di attribuire la competenza alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione collegiale al Consiglio, qualora, per la particolare rilevanza dell'attività svolta dall'ente, sia necessario assicurare al suo interno la rappresentanza delle opposizioni. Una particolare scelta è stata operata dallo statuto della Regione Toscana il quale demanda genericamente agli organi regionali le nomine relative ai soli organi di amministrazione degli enti e organismi dipendenti dalla Regione, con la necessità del controllo anche preventivo da parte del Consiglio, mentre attribuisce necessariamente a quest'ultimo, nell'esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza e controllo, le nomine regionali negli organi delle società e degli altri organismi di diritto privato a partecipazione regionale da esprimere in modo da garantire la rappresentanza delle opposizioni. Negli statuti delle regioni Abruzzo e Marche, le nomine degli organi di amministrazione degli enti dipendenti sono riservate al Consiglio e nel primo ne è espressamente prevista la decadenza con la fine della legislatura, mentre nel secondo è fatta salva la possibilità per la singola legge regionale istitutiva dell'ente di demandare le nomine suddette alla Giunta o al suo Presidente.

Una trattazione separata meritano le *agenzie*, espressamente previste e disciplinate dalle regioni Abruzzo, Calabria e Lazio, in maniera distinta rispetto agli enti dipendenti, e configurate analogamente a quanto operato dal legislatore statale col decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 (Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59) quali "unità amministrative", istituite con legge regionale per lo svolgimento di compiti specifici, caratterizzate dall'assegnazione di risorse organizzative ed economiche e con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta. Si tratta di previsioni molto importanti nell'ottica del contenimento della spesa pubblica che dovrebbero porre un freno al proliferare di aziende ed enti pubblici dipendenti dalla Regione i cui oneri finanziari, in particolare quelli connessi ai compensi per i rispettivi organi istituzionali, incidono pesantemente sul bilancio delle regioni. L'agenzia si connota, infatti, quale organismo molto più snello, dotato, ai fini di un più agevole espletamento dei propri compiti, di un'autonomia organizzativa e

gestionale rispetto all'amministrazione regionale di cui però rimane, in ultima istanza, una sorta di *longa manus*.

Pressoché generalizzata in tutti gli statuti è la previsione della possibilità per la Regione di *partecipare a società, associazioni, fondazioni ed altri enti privati*, costituiti secondo il diritto civile, operanti in settori di interesse regionale ovvero di promuoverne la costituzione con modalità e condizioni stabilite dalla legge regionale. Anche in questo caso lo statuto della Regione Lazio rinvia ad un'apposita legge regionale il compito di stabilire "norme generali" per tali partecipazioni con il presumibile intento di razionalizzare e di limitare il ricorso a tale strumento.